



L. E. C. C s.r.l.

Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Dir: Gianalfonso Colloredo Mels

P.IVA00442650180

Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015

Laboratorio Accreditato Regione Lombardia

e-mail: lecc.broni@tiscali.it

www.lecc.it

Broni, 5 dicembre 2023

La class action e la sua evoluzione normativa in Italia

Introdotta nel 2005 con il Codice del Consumo e modificata nel 2019 (L. 12/04/2019, n. 31) con l'introduzione del titolo VIII-bis al IV libro del c.p.c., la normativa attualmente in vigore consente di esperire l'azione di classe nei confronti di imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, da parte delle organizzazioni ed associazioni iscritte nell'apposito elenco del Ministero della giustizia. La domanda per l'azione di classe (art. 840 bis c.p.c.) si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente. Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione. All'azione di classe è possibile aderire presentando la relativa domanda nel fascicolo informativo, anche senza il ministero di un difensore. La vittoria del giudizio comporta la condanna dell'impresa o dell'ente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione, oltre ad un compenso da corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, di importo variabile in misura progressiva in ragione del numero dei componenti della classe. Già la modifica del 2019 aveva aperto la possibilità per chiunque, inclusi gli enti iscritti nell'elenco del Ministero della Giustizia, di esperire l'azione inibitoria collettiva (art. 840 sexiesdecies c.p.c.), per ottenere dal giudice la cessazione di atti o comportamenti in pregiudizio di una pluralità di individui od enti.

Il nuovo decreto legislativo e tutela unionale

Il nuovo decreto legislativo n. 28/2023 recepisce la direttiva UE 2020/1828 sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Il **D.Lgs. 10-3-2023, n. 28** di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828, **ha abrogato** la direttiva 2009/22/CE e ha introdotto alla parte V del Codice del consumo il **nuovo titolo II.1** (artt. 140ter-140quaterdecies) le cui disposizioni si applicano a decorrere dal **25 giugno 2023**.

L'obiettivo della direttiva Ue è quello di consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno ed assicurare una tutela effettiva ed uniforme dei diritti, evitando distorsioni della concorrenza.

La tutela unionale presenta delle specificità recepite in apposite disposizioni processuali, innestandosi la disciplina per tutto il resto nel modello nazionale dei procedimenti collettivi, e mantenendo il rito semplificato e la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Si aggiungono al codice del Consumo specifiche disposizioni in materia di **Risoluzione stragiudiziale delle controversie**, e di Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori.

Interessi collettivi dei consumatori

Le materie in cui è possibile esperire la nuova azione sono quelle espressamente indicate all'allegato II del Decreto legislativo.

A differenza della class action delineata dal legislatore del 2019 e finalizzata a tutelare i *diritti individuali omogenei dei componenti di una classe*, la nuova azione rappresentativa viene definita come un'azione per la tutela degli **interessi collettivi dei consumatori**.



L. E. C. C s.r.l.

Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Dir: Gianalfonso Colloredo Mels

P.IVA00442650180

Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015

Laboratorio Accreditato Regione Lombardia

e-mail: lecc.broni@tiscali.it

www.lecc.it

Più precisamente, sono interessi collettivi secondo la definizione del decreto (ripresa dalla direttiva europea), quelli derivanti dalle violazioni dei **regolamenti e delle direttive elencate espressamente nell'allegato II del decreto legislativo** (responsabilità per danno da prodotti difettosi, clausole abusive nei contratti con i consumatori, responsabilità del vettore aereo nel trasporto di passeggeri e loro bagagli, indicazione dei prezzi al consumo, commercio elettronico, codice comunitario per i medicinali per uso umano, sicurezza generale dei prodotti, codice delle comunicazioni elettroniche, protezione dei dati personali, servizi finanziari a distanza, contratti di credito ai consumatori, sicurezza alimentare, negato imbarco cancellazione e ritardo del volo, pratiche commerciali sleali, pubblicità ingannevole, direttiva servizi, multiproprietà, pacchetti turistici, energia elettrica, moneta elettronica, attività di assicurazione, servizi audiovisivi, ADR e ODR per i consumatori etc..).

Azione rappresentativa

A differenza della class action del 2019 che consentiva la titolarità dell'azione anche per ciascun componente della classe, l'azione rappresentativa è promossa esclusivamente dagli enti legittimati, anche in mancanza di mandato dei singoli "rappresentati".

Sono enti legittimati quelli inseriti in un apposito **elenco che verrà tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, cui spetta il compito di verificare i requisiti richiesti per la legittimazione.

Le nuove norme distinguono:

- **azioni rappresentative nazionali:** quando lo Stato in cui viene intentata l'azione è quello di designazione dell'ente stesso; in questo caso l'azione è esperibile davanti all'autorità giudiziaria italiana dalle azioni inserite nell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy ([art. 137 cod. cons.](#))
- **azioni rappresentative transfrontaliere:** quando lo Stato membro in cui l'azione viene intentata non coincide con quello di designazione dell'ente legittimato. Uno o più enti, legittimati da altri Stati membri ed inseriti nell'elenco dell'art. 5 par. 1 della direttiva potranno agire in giudizio davanti all'autorità italiana, così come gli enti legittimati in Italia potranno esercitare l'azione rappresentativa in un altro Stato membro.

Altra differenza rispetto alle previsioni codicistiche sull'azione collettiva, è l'estensione della legittimazione passiva. Il decreto in approvazione consente di promuovere l'azione rappresentativa non solo contro le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, ma contro **qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata**, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

L'azione rappresentativa è finalizzata ad ottenere un provvedimento inibitorio e/o un provvedimento compensativo per la violazione dei diritti dei consumatori.

Tutela inibitoria

I provvedimenti inibitori che l'ente legittimato può chiedere al giudice consistono nella cessazione o nel divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva di violazione delle norme a tutela dei consumatori e nella pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani.



L. E. C. C s.r.l.

Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Dir: Gianalfonso Colloredo Mels

P.IVA00442650180

Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015

Laboratorio Accreditato Regione Lombardia

e-mail: lecc.broni@tiscali.it

www.lecc.it

L'ente legittimato **non ha l'onere di provare la colpa o il dolo del convenuto**, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori.

Il giudice può emettere anche misure di **coercizione indiretta**, fissando un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti con previsione di un pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo.

Tutela compensativa

I provvedimenti compensativi sono misure finalizzate a rimediare al pregiudizio subito, anche col pagamento di una somma di denaro, o con la riparazione, sostituzione, risoluzione del contratto, riduzione o rimborso del prezzo. Si applicano in questo caso, in quanto compatibili, gli articoli da 840 quater a 840 terdecies, e l'art. 840 quinquiesdecies c.p.c. che disciplinano le modalità di adesione all'azione da parte dei soggetti portatori di interesse.

Prima della definizione della causa, le parti possono depositare una **proposta transattiva** o conciliativa e il Tribunale può invitare le parti a raggiungere una transazione.

In caso di accoglimento della domanda il giudice fissa un contributo di modesta entità per gli aderenti (art. 840 sexies co 1 lett h) **ma la novità è che il singolo consumatore, in caso di soccombenza è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente solo in caso di mala fede o colpa grave.**

LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL, L'A.U. DR. GIANALFONSO COLLOREDO MELS

.....
